[in *Giurisprudenza Italiana*, 2012, p. 1711]

Incoterms® e questioni di giurisdizione intracomunitaria in materia di compravendita di beni

1. La giurisdizione in materia contrattuale nel Regolamento CE 44/2001

La disciplina europea dettata dal Regolamento CE 44/2001 sulla competenza giurisdizionale prevede come conseguenza dell'applicazione della regola generale di cui all'art. 2 che, in materia contrattuale ed in assenza di una clausola di deroga del foro formalmente valida, qualora s'intenda agire contro un soggetto domiciliato in uno Stato dell'UE, il giudice competente sarà di norma quello di tale Stato.

Questa regola ammette, tuttavia, un'alternativa in virtù dell'art. 5, punto 1, del medesimo Regolamento. In particolare, secondo la lettera b) di tale disposizione, in caso di compravendita di beni, è infatti possibile convenire in giudizio un soggetto domiciliato in uno Stato dell'UE anche davanti al giudice del luogo, ubicato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

Premesso che quest'ultima norma ha destato più dubbi che certezze, sul punto si è aperto un dibattito sulla definizione di "*luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto*". Infatti, l'inciso in questione può interpretarsi in un duplice senso siccome, come meglio verrà chiarito in prosieguo, il luogo di consegna può intendersi secondo un'accezione giuridica, oppure in senso economico e fattuale.

2. Il luogo di consegna secondo un'accezione giuridica

La determinazione del luogo di consegna secondo un'accezione giuridica affonda le sue radici nella Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. Tale Convenzione stabilisce infatti all'art. 31 che, in generale e salvo diverso accordo tra le parti, il luogo di consegna coincide con quello in cui i beni sono stati consegnati al primo trasportatore per il trasporto al compratore. Da cui ne segue che, in applicazione dell'art. 5, punto 1, lettera b), del Regolamento CE 44/2001, qualora le merci siano state consegnate al primo trasportatore nel territorio di uno Stato membro dell'UE, il giudice di tale Stato può essere competente a decidere delle controversie relative al contratto di compravendita.

3. Il luogo di consegna in senso economico e fattuale

La predetta tesi non è stata, tuttavia, condivisa da coloro che hanno elaborato un'interpretazione economica e fattuale di luogo di consegna. In questa diversa prospettiva, il luogo di consegna deve intendersi come luogo di trasmissione finale della merce, ossia come luogo in cui i beni sono entrati nella materiale disponibilità del destinatario, a prescindere da quello in cui il trasportatore sia stato eventualmente incaricato della presa in consegna delle merci. Da cui possono trarsi le debite conclusioni in tema di giurisdizione intracomunitaria, diametralmente opposte a quelle sopra esposte: in ipotesi del genere il giudice competente a conoscere delle domande fondate su un contratto di compravendita sarà quello ove si trova il luogo finale di destinazione delle merci.

4. La giurisprudenza della Corte CE sul luogo di consegna

Ciò precisato, è importante osservare come una recente sentenza della Corte CE segni un punto a favore di quest'ultima interpretazione. Infatti, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, lettera b), primo trattino, del Regolamento CE 44/2001, il 9 giugno 2011 la Corte CE ha stabilito che: "*al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms® («International Commercial Terms») elaborati dalla Camera di commercio internazionale […]. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita*" ([1]).

L'importanza di questa sentenza è dovuta al fatto che in passato era particolarmente dubbia ed incerta la possibilità di desumere un accordo sul luogo di consegna dall'eventuale uso nel contratto dei cosiddetti Incoterms®, ovvero di clausole standardizzate a cui corrisponde un preciso significato giuridico individuato tramite un'abbreviazione facilmente comprensibile.

In proposito, chiamata a pronunciarsi sul significato della clausola «*Resa: Franco ns. [nostra] sede*», la Corte CE ha stabilito che spetta al giudice nazionale valuta-

([1]) Corte CE, causa C-87/10, 9 giugno 2011, *Electrosteel Europe SA c. Edil Centro Spa*, in *Guida al Diritto*, 2011, n. 29, p. 92, con nota di: LEANDRO.

re se detta clausola corrisponda all'Incoterm® «*Ex works*» oppure ad un'altra clausola o uso abitualmente impiegato nel commercio internazionale, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto.

In particolare, secondo la Corte CE, nel compiere detta valutazione il giudice nazionale deve tenere conto di tutte le clausole e di tutti i termini del contratto di compravendita che siano idonei a identificare con chiarezza il luogo di consegna dei beni, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms®. Ove non risulti possibile determinare in questo modo il luogo di consegna, la Corte CE ha chiarito che tale luogo sarà quello della consegna materiale dei beni all'acquirente, e dunque il luogo di destinazione finale dell'operazione di vendita, confermando così l'orientamento espresso in proposito nella precedente sentenza del 25 febbraio 2010 ([2]).

5. La giurisprudenza italiana sulla (ir)rilevanza dei termini di resa per la determinazione della giurisdizione intracomunitaria in materia di compravendita di beni

Il principi enunciati dalla Corte CE sembrerebbero porsi in contrasto con la giurisprudenza prevalente della nostra Suprema Corte, secondo cui l'indicazione nel contratto di un termine di resa sarebbe idonea a definire la ripartizione delle spese di trasporto e dei rischi, ma non ad integrare un accordo circa il luogo di consegna della merce.

Invero, già in applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968, sostituita poi dal Regolamento CE 44/2001 in forza dell'art. 68 del medesimo Regolamento, chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza per la determinazione del luogo di consegna di clausole standardizzate individuate tramite abbreviazioni, la Corte di Cassazione ha sovente manifestato un atteggiamento assai rigoroso, osservando che "*il patto derogativo - per avere valore - deve risultare estremamente chiaro, onde non generare equivoci di sorta. - (Cass. n. 2179-78; n. 3113-80; n. 2980-87; n. 1335-87)*" ([3]).

([2]) Corte CE, causa C-381/08, 25 febbraio 2010, *Car Trim GmbH* c. *Key Safety System Srl*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2010, p. 792, secondo cui "*in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita*" (dispositivo).

([3]) In particolare, secondo la Corte di Cassazione, "*una tale volontà va, quindi, interpretata, nell'esame del testo contrattuale, con particolare rigore. È necessario, cioè, accertare se le parti,*

Così, muovendo da tali premesse, la Suprema Corte è giunta ad affermare che dette clausole comportano l'assunzione, da parte del venditore, del costo del trasporto ed oneri connessi, ma non anche, di per sé, lo spostamento convenzionale del luogo di adempimento dell'obbligazione di consegna, con riferimento a espressioni quali «*franco Chiasso*» ([4]), «*CIF-FIO*» ([5]), «*franco arrivo*» ([6]) e «*resa: franco destino*» ([7]). In questo contesto, di particolare interesse risulta una pronuncia del 2002, secondo cui "*anche per gli Incoterms la clausola FOB deroga [...] soltanto in ordine alle spese che si intendono a carico del compratore*", poiché "*la clausola in questione (free on board = franco a bordo), come tutte le clausole «franco», è riferibile unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, che, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente*" ([8]).

Successivamente, in applicazione del Regolamento CE 44/2001, la Corte di Cassazione non pare avere mutato il proprio orientamento, avendo confermato che "*la sussistenza del patto espresso circa la consegna in luogo diverso da quello di affidamento della merce al vettore non può essere ravvisata nella clausola CIF/FIO, atteso che questa comporta l'assunzione da parte del venditore del costo del trasporto e degli oneri connessi, ma non implica, di per sé, lo spostamento convenzionale di quel luogo della consegna*" ([9]). In particolare, chiamata a pronunciarsi sulla valenza di una clausola «*condizioni per la consegna: franco stabilimento*», la Corte di Cassazione ha precisato che "*la clausola "franco" denota solo che le spese di trasporto sono a carico del venditore [...] (come le clausole FOB/CIF/FIO) [...], trattandosi di una clausola riferibile, unicamente alle spese*

---

nel caso concreto abbiano convenuto - giusta le clausole contrattuali - un luogo di "consegna" della merce diverso e non confondibile con quello di "destinazione", atteso che - in caso negativo - la consegna non può che perfezionarsi, come normalmente, con la rimessa al vettore" (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 24 agosto 1989, n. 3751, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 1991, p. 475). In altre parole, "*perché possa ritenersi l'efficacia derogativa di tale clausola, infatti, è necessaria la prova del concorso di elementi precisi e univoci, atti a dimostrare la volontà delle parti in tal senso (vedi in questo senso Cass. 15 dicembre 1975 n. 4125)*" (così Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 ottobre 1993, n. 10600, in *Foro It.*, 1994, I, c. 2832 e in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1994, I, p. 889, con nota di RIMINI; nel medesimo senso si veda Corte di Cassazione, 25 marzo 1999, n. 2817, in *DeJure*).

([4]) Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 24 agosto 1989, n. 3751, cit.

([5]) Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17 agosto 1990, n. 8359, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 1991, p. 1051 e 1992, p. 141; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 gennaio 1995, n. 892, in questa Rivista, 1995, I, 1, p. 1848, con nota di RIMINI.

([6]) Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 ottobre 1993, n. 10600, cit.; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 gennaio 1995, n. 892, cit.

([7]) Corte di Cassazione, 25 marzo 1999, n. 2817, cit.

([8]) Corte di Cassazione, 4 novembre 2002, n. 15389, in *Dir. Maritt.*, 2004, p. 104, con nota di TELLARINI.

([9]) Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 27 settembre 2006, n. 20887, in *Dir. Maritt.*, 2007, p. 1164.

di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, il quale, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente. Tali clausole, quindi, comportano l'assunzione da parte del venditore del costo del trasporto e degli oneri connessi ma non implicano di per sé lo spostamento convenzionale del luogo di consegna" ([10]).

6. Conclusioni

Con la citata sentenza del 9 giugno 2011 la Corte CE ha inteso dare ampio rilievo agli usi del commercio internazionale e agli Incoterms® elaborati dalla Camera di commercio internazionale ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, lettera b), primo trattino, del Regolamento CE 44/2001. La nostra giurisprudenza dovrà pertanto tenere conto di questi sviluppi nella determinazione della giurisdizione intracomunitaria in materia di compravendita di beni e chiedersi dunque se gli orientamenti descritti in precedenza siano da adeguare alla luce delle statuizioni espresse dalla Corte CE nella suddetta sentenza.

Gli sviluppi di cui si discute coinvolgeranno altresì necessariamente gli operatori giuridici ed economici, interessati a compravendite in ambito intracomunitario, che dovranno senz'altro valutare se occorra o meno modificare le loro prassi. In particolare, i venditori di merci nel predetto ambito dovranno tenere conto che, in mancanza di adeguata pattuizione, all'insorgere di una controversia l'acquirente straniero potrebbe iniziare una causa davanti ai giudici del proprio Stato. Essi potranno però cautelarsi, prevedendo espressamente negli accordi contrattuali il luogo di consegna presso la loro sede (o comunque all'interno dei confini del loro Stato) anche mediante l'utilizzo degli Incoterms® elaborati dalla Camera di commercio internazionale.

PAOLO LOMBARDI

([10]) Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 giugno 2007, n. 14299, in *Dir. Maritt.*, 2009, p. 469, con nota di TUO.